



ORDINANZA N. 13 DEL 23/03/2021
SETTORE: SINDACO

OGGETTO:	MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – DIVIETO DI CONSUMARE BEVANDE NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E DIVIETO DI UTILIZZO DELLE PANCHINE E SEDUTE .
-----------------	---

IL SINDACO

VISTI i provvedimenti con i quali è stato dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 che introduce ulteriori disposizioni urgenti finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, prorogando lo stato di emergenza sul territorio nazionale sino al 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito delle superiori dichiarazioni e proroghe sono stati emanati numerosi provvedimenti recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che è stato emanato il D.P.C.M. del 14/01/2021 le cui disposizioni si applicano a far data del 16/01/2021;

VISTO la legge n. 29 del 12 marzo 2021, di conversione del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, che apporta nuove importanti disposizioni in merito all'emergenza Covid;

RILEVATO che è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo alcune eccezioni non concernenti il presente provvedimento, come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

DATO ATTO, che nel territorio regionale ed anche in quello cittadino, si sono manifestate alcune varianti del Covid-19 che preoccupano, non poco, sia la comunità scientifica che la struttura sanitaria in generale che potrebbe essere chiamata a resistere a una ipotetica nuova ondata del virus potenzialmente più pericoloso anche in termini di capacità di diffusione;

DATO ATTO che risulta allarmante l'elevata percentuale di positivi riscontrati negli ultimi giorni nel territorio Comunale;

RITENUTO urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da adottare;

CONSIDERATO che, è stato evidenziato che l'attuale andamento epidemiologico sollecita i cittadini ad osservare comportamenti responsabili ispirati al principio di massima cautela, come, peraltro, è desumibile dalla forte raccomandazione, di limitare gli spostamenti personali, salvo le deroghe espressamente previste dalle norme;

RAVVISATA l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali con maggiore attenzione in particolare, nelle zone di assidua frequentazione;

CONSIDERATO che in alcuni ambiti cittadini, la circolazione pedonale e veicolare, pur se astrattamente consentiti dalla normativa nazionale e regionale, possono determinare maggiori fenomeni di concentrazione e aggregazione di persone che favoriscono - per la loro naturale

dinamicità un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

RITENUTA ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 Uff.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza dei Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre a chiusura al pubblico mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nel D.P.C.M.;

RILEVATO che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l'interesse alla salute garantito costituzionalmente e bilanciando lo stesso, individuando luoghi ed orari di intervento e modalità flessibili di attuazione collegate all'eccessivo affollamento nelle zone identificate;

CONSIDERATO CHE nella zona di rischio epidemiologico "arancione" sono sospese le attività dei servizi di ristorazione e sono consentiti solo la consegna a domicilio e l'asporto fino alle 22:00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e che, per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00;

Ritenuto, comunque, necessario prevenire fenomeni di assembramento di persone, per lo più intente a consumare bevande, non solo sul posto o nelle adiacenze degli esercizi in questione, ma anche in tutte le strade e piazze della città;

Considerata la necessità di garantire la riduzione del rischio di contagio della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;

Valutata la necessità, per i motivi esposti, di vietare a chiunque di consumare all'aperto bevande;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visto l'art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e **fino al 29/03/2021 compreso nell'intero territorio comunale:**

**-il divieto a chiunque di consumare bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
-il divieto di utilizzo delle panchine e sedute ubicate nelle piazze, nei giardini, nelle aree verdi e lungo le strade site.;**

con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei consequenziali provvedimenti emergenziali in materia, fermo restando i divieti previsti dalle vigenti normative nazionali;

AVVERTE CHE ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio e diventa esecutiva dalla data di pubblicazione.

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa sarà data adeguata comunicazione ai mezzi d'informazione, alle Forze dell'Ordine ed a tutti gli organi di vigilanza per gli adempimenti di loro competenza.

Copia viene inviata al Prefetto di Pisa e alla Regione per quanto di loro competenza.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Toscana o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

IL SINDACO
NERI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*